

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione Regionale di Controllo per la Puglia nella Camera di Consiglio del 29 settembre 2010 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE N. 93/PAR/2010

sulla richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Castrignano del Capo (LE) pervenuta in data 20/07/2010 prot. n. 2230;

Vista l'ordinanza n. 24 del 29/09/2010 con la quale è stata convocata per la data odierna la Sezione Regionale di Controllo;

udito il relatore Primo Referendario Dott. Stefania Petrucci;

Ritenuto in

FATTO

Il Sindaco del Comune di Castrignano del Capo (LE), con la nota riportata in epigrafe, illustra che l'Ente, risultato soccombente in un giudizio civile, è stato condannato al pagamento della somma di €. 2.700.000,00 circa con sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 del codice di procedura civile.

Il Sindaco evidenzia che il Comune ha tempestivamente affidato al proprio difensore l'incarico di proporre il giudizio di appello con contestuale istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza considerando *"le gravissime ripercussioni"* sul bilancio dell'Ente.

Pertanto, il Sindaco espone alla Sezione i seguenti quesiti al fine di conoscere: se sussista l'obbligo per la Giunta Comunale di sottoporre immediatamente all'esame del Consiglio il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza provvisoriamente esecutiva o se

tale obbligo scaturisca soltanto con la notifica all'Ente della sentenza munita della formula esecutiva; e se il Consiglio Comunale possa limitarsi a prendere atto del debito e dell'istanza di sospensione dell'esecutività riservandosi all'esito dell'udienza o in seguito all'attivazione della procedura di esecuzione forzata di individuare le fonti di finanziamento del debito in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente, occorre valutare i profili di ricevibilità e di ammissibilità della richiesta di parere alla luce dell'art. 7, comma 8,^o della L. 05/06/2003 n. 131 che conferisce a Regioni, Comuni, Province e Città Metropolitane la possibilità di richiedere alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica.

In relazione ai profili di ricevibilità, la Sezione osserva che la richiesta di parere è sottoscritta dal Sindaco del Comune di Castrignano del Capo organo rappresentativo dell'Ente e pertanto legittimato a promuovere l'attività consultiva della Corte dei Conti.

Non può ritenersi di ostacolo alla ricevibilità della richiesta la mancanza nella Regione Puglia del Consiglio delle Autonomie Locali che, ai sensi dell'art. 123 della Costituzione, nel nuovo testo introdotto dalla L. Cost. 18/10/2001 n. 3, deve essere disciplinato dallo Statuto di ogni Regione, quale organo di consultazione tra la Regione stessa e gli Enti locali.

Il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito, è quindi destinato a svolgere, secondo il dettato dell'art. 7, comma 8^o, della L. n.

131/2003, una funzione di filtro per le richieste di parere da sottoporre alle Sezioni Regionali di Controllo.

Invero, già l'art. 45 del nuovo Statuto della Regione Puglia, approvato con L. R. 12/05/2004 n. 7, ha previsto l'istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali e con la successiva L. R. del 26/10/2006 n. 29 sono state disciplinate le modalità di composizione, elezione e competenze.

Tuttavia, rilevato che allo stato attuale il Consiglio delle Autonomie Locali non risulta operante nella Regione Puglia, la Sezione ritiene ricevibile la richiesta di parere.

Accertata la ricevibilità della richiesta, occorre ora analizzarne i profili di ammissibilità.

La Corte dei Conti, secondo il disposto dell'art. 7, comma 8°, della L. n. 131/2003, può rendere pareri in materia di *"contabilità pubblica"*.

Il Collegio evidenzia che per *"contabilità pubblica"* deve intendersi la disciplina inerente la gestione dei bilanci e dei rendiconti, l'acquisizione delle entrate, la gestione delle spese, la disciplina sulla gestione del patrimonio dell'ente, l'indebitamento ed i controlli su tali attività.

La Sezione ritiene che il quesito possa ricondursi alla materia della contabilità pubblica poichè inerente la normativa contabile dei procedimenti di spesa e dei debiti fuori bilancio.

Il Collegio evidenzia che i debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, per i quali è consentito il riconoscimento da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, conseguono all'imperatività del provvedimento giudiziale e pertanto come rilevato, al punto 101 dal principio contabile n. 2 redatto dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti locali in data 18/11/2008, il significato del provvedimento del Consiglio

Comunale non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso.

Sussiste, pertanto, ad avviso della Sezione, in presenza di una sentenza munita della formula esecutiva, l'obbligo di procedere con tempestività alla convocazione del Consiglio Comunale per provvedere al riconoscimento del debito al fine di impedire il maturare di interessi, rivalutazione monetaria ed ulteriori spese legali generate da eventuali azioni esecutive.

D'altronde, come precisato dal successivo punto 102 del su richiamato principio contabile n. 2: *"il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione. Il medesimo riconoscimento, pertanto, deve essere accompagnato dalla riserva di ulteriori impugnazioni ove possibili e opportune"*.

Con il provvedimento consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio devono necessariamente individuarsi, ad avviso del Collegio, le fonti di finanziamento rilevata la sussistenza dell'obbligo di copertura finanziaria gravante sui provvedimenti di spesa sancita dall'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000.

Infatti, come noto, la fattispecie del debito fuori bilancio costituisce un'obbligazione pecuniaria dell'Ente locale perfezionatasi giuridicamente ma assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano l'assunzione di impegni di spesa ed il provvedimento del Consiglio Comunale di riconoscimento del debito consente di ricondurre

l'obbligazione nell'osservanza delle norme di contabilità mediante la individuazione delle risorse per farvi fronte.

Come precisato dalla Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna con la deliberazione n. 20/2007 depositata in data 3/04/2007, deve dedursi dalla ratio del sistema normativo nel suo insieme che il debito, una volta riconosciuto dall'Ente, deve essere finanziato ed adempiuto con necessaria celerità nel rispetto degli equilibri di bilancio anche al fine di evitare ulteriore aggravio per le finanze pubbliche.

Deve, inoltre, aggiungersi che le linee guida per la predisposizione delle relazioni ai bilanci di previsione 2010 a cui devono attenersi gli Organi di Revisione Contabile degli Enti locali, approvate con la deliberazione della Sezione Autonomie n. 9/AUT/2010 depositata il 16/04/2010, richiedono, alla domanda preliminare n. 13), se sono previsti stanziamenti per il finanziamento di debiti fuori bilancio ancora non riconosciuti dal Consiglio Comunale manifestando particolare attenzione anche alle potenziali passività affinché gli Enti predispongano adeguati accantonamenti che permettano la copertura dei futuri debiti.

La Sezione ritiene, quindi, opportuno precisare che qualora il Giudice di Appello disponesse la sospensione dell'esecutività della sentenza con il conseguente venire meno dell'obbligo di provvedere al riconoscimento del debito da parte del Consiglio Comunale, l'Ente potrebbe accantonare in via prudenziale e nel rispetto dei principi di una sana e corretta gestione finanziaria, idonee risorse atte a garantire la copertura del debito in caso di eventuale soccombenza.

P Q M

Nelle su esposte considerazioni è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione, sarà trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco del Comune di Castrignano del Capo (LE).

Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 29 settembre 2010.

Il relatore
f.to S. Petrucci

Il Presidente
f.to V. Lomazzi

Depositata in segreteria il 29/09/2010
Il Direttore della Segreteria
f.to Carmela Doronzo